

COPIA

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 47 DEL 14.10.2014

OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVIA
PER IL PERIODO DAL 20/10/2014 AL 31/12/2014 (ex art. 1 comma 557 legge 311/2004).

L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 9.30, nella Sede Municipale,
alla presenza del Segretario comunale D.ssa Roberta Beltrame,

IL SINDACO

ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVIA PER IL PERIODO DAL 20/10/2014 AL 31/12/2014 (ex art. 1 comma 557 legge 311/2004).

IL SINDACO ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che un dipendente inquadrato alla cat. D (istruttore direttivo amministrativo) con rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato dal 16.10.2014 sarà collocato a riposo e che ai sensi dell'art. 1 comma 562 della legge 296 del 27.12.2006 gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (come questo Comune) possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Considerato pertanto che questo ente potrà procedere alla copertura del posto resosi vacante solo nel 2015 con assunzione a tempo indeterminato full time;

Ravvisata la necessità, nelle more di svolgimento della procedura assunzionale, al fine di garantire la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa, di provvedere alla copertura del posto mediante forme di lavoro flessibile;

Richiamata integralmente la deliberazione di GC n. 46 del 14.10.2014 di modifica del piano occupazionale per l'anno 2014, in cui si è prevista la copertura di un posto cat. D – istruttore direttivo amministrativo – per n. 9 ore settimanali per il periodo dal 20.10.2014 al 31.12.2014 mediante attivazione di una convenzione con altro Comune ex art 1 c. 557 legge 311/2004, c.d. istituto dello scavalco di eccedenza;

Visto il comma 557 dell'articolo 1 della legge 30-12-2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) che dispone che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Visti, in merito all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005 e la circolare del Ministero dell'Interno, n. 2 del 21 ottobre 2005, da cui si può desumere:

- che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, c. 1 del D.Lgs. 165/2001;
- che la norma deve integrarsi con la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi n. 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'Ente di originaria appartenenza;
- che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

Atteso che con circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34 del 23/5/2008 si è sancita la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, anche dopo la riscrittura dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 per effetto dell'art. 3, comma 79 della L. 244/2007, con cui sono state introdotte disposizioni limitative alle forme contrattuali di lavoro flessibile a cui possono ricorrere le pubbliche amministrazioni;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009 e n. 23 del 5 febbraio 2009 in base alle quali:

la *ratio* della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;

trattasi di una specificazione dell'istituto del comando, definita assegnazione temporanea di personale, per soddisfare esigenze di mobilità delle pubbliche amministrazioni;

le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo Ente possono essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

resta nella disponibilità dei due Enti l'esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili da parte del Comune che utilizza i dipendenti conferiti con convenzione;

Atteso che l'attivazione della convenzione ex art. 1 c. 557 della legge 311/2004 si configura come assunzione di lavoro flessibile e pertanto, nel procedere, occorre fare riferimento ai vincoli di spesa e assunzionali in materia vigenti;

Dato atto che le spese derivanti da tale forma di lavoro flessibile rientrano nell'aggregato "spesa di personale" che, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (art. 1 comma 562 della legge 296 del 27.12.2006);

Visti il bilancio di previsione 2014 approvato con atto di CC n. 24 del 13.10.2014, dichiarato immediatamente eseguibile e la successiva deliberazione di CC n. 28 del 13.10.2014 di variazione del bilancio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che le spese derivanti dalla attivazione della convenzione con altro Comune per l'utilizzo di personale a scavalco condiviso trovano copertura nel bilancio 2014 e che le spese complessive di personale previste per il 2014 non superano l'ammontare dell'anno 2008;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 118/2012 e n. 448/2013 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco d'eccedenza" (art. 1 comma 557 della L. n.311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro, a tempo pieno, dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per

l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78;

Visto l'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 in base al quale le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2011 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Atteso che, nel caso in cui nel 2009 non siano state sostenute spese per assunzioni flessibili, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009;

Rilevato che a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 11, commi 4-bis e 4-ter dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 11.08.2014 n. 114) le limitazioni previste dal comma 28 dell'art. 9 del DL 78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Atteso che presso questo ente nel 2009 e nel triennio 2007/2009 non sono state sostenute spese per forme di lavoro flessibile;

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 21 del 16 gennaio 2014 in base al quale la Sezione ha precisato che la volontà sottesa alle disposizioni in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per i rapporti lavorativi diversi dall'impiego a tempo indeterminato, senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di fare ricorso a detti rapporti, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge. Conseguentemente, è stato individuato, quale limite di spesa assumibile quale parametro per operare la riduzione del 50 per cento, nel caso in cui la spesa dell'anno triennio pregresso sia inesistente, quello discendente dalla "assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l'ente": la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi;

Rilevato che, in ossequio agli obblighi generali, il cui mancato rispetto determina come conseguenza il divieto di assunzione con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile, questo Comune, non soggetto al patto di stabilità:

- non si trova in stato di deficiarietà strutturale e di dissesto, come previsto dall'art. 110 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di GC n. 28 del 17/6/2014 (poi modificata con atto n. 46 del 14/10/2014) ha provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale 2014/2016 e alla ricognizione di eventuale personale in eccedenza (di cui all'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011),
- con deliberazione di GC n. 10 del 29/02/2012 ha provveduto alla approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11.4.2006 n. 198;
- le spese di personale anno 2014 non superano l'ammontare del 2008 (art. 1 comma 562 della legge 296 del 27.12.2006);

Tutto ciò premesso,

Atteso che questo Comune ha formulato in data 22.9.2014 (prot. 2998) richiesta al Comune di Pavia di autorizzazione per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004, per 9 ore settimanali e per il periodo dal 20/10/2014 al 31/12/2014 della dipendente dott.ssa Nadia Daturi, istruttore direttivo amministrativo, inquadrata alla cat. D, posizione economica D 1, assegnata al Settore Gestione risorse umane e servizi interni;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Pavia n. 519/04 del 2.10.2014 (racc. gen. 1588) di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in parola;

Accertato che l'interessata ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio, oltre l'orario d'obbligo delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali, presso il Comune di San Damiano al Colle;

Richiamata la deliberazione di GC del Comune di Pavia n. 51 del 19/03/2013 con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'impiego temporaneo di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

Visto il predetto schema di convenzione (come allegato), da sottoscrivere tra i comuni di Pavia e San Damiano al Colle, disciplinante tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione del dipendente in parola;

Ritenuto il predetto schema di convenzione rispondente alle esigenze di questa amministrazione e pertanto meritevole di approvazione;

Precisato che il trattamento economico relativo all'attività lavorativa prestata presso questo Comune sarà erogato direttamente al dipendente in parola;

Rilevata la competenza della Giunta atteso che la convenzione di che trattasi per contenuti e finalità non è riconducibile alle convenzioni assoggettate alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del TUEL afferendo non allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, come previsto per le convenzioni di cui all'art. 30 del Tuel, ma all'impiego di personale secondo le indicazioni normative sopra richiamate;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte:

1. Di attivare una convenzione ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 con il Comune di Pavia per l'utilizzo della dipendente dott.ssa Nadia Daturi, istruttore direttivo amministrativo, inquadrata alla cat. D, posizione economica D 1, assegnata al Settore Gestione risorse umane e servizi interni, per n. 9 ore di lavoro settimanali, oltre l'orario di lavoro settimanale d'obbligo, per il periodo 20/10/2014 - 31/12/2014;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Pavia per l'impiego temporaneo di personale ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Pavia e al dipendente interessato.
4. di dare atto che il responsabile del servizio personale adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVIA E
IL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DI PERSONALE
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004**

il **Comune di Pavia**, rappresentato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla **Dott.ssa Ivana Dello Iacono** in qualità di Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e Servizi Interni, nata ad Aversa (CE) l'11/5/1963, domiciliata per la carica presso il Comune di Pavia - CF e P. IVA 00296180185,

e

il **Comune di San Damiano al Colle (PV)** con sede in Via Roma n. 4 – C.F. 01756890180 rappresentata dal Sindaco Cesarino Giuliano Vercesi, nato a San Damiano al Colle il 3/6/1956;

premesso che:

- con nota P.G. n. 49505 del 23/9/2014 il Comune di San Damiano al Colle chiede che la dipendente dott.ssa Nadia Daturi venga autorizzata a svolgere attività extra istituzionale per 9 ore settimanali per il periodo compreso tra il 20/10/2014 e il 31/12/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;
- la citata norma della L. 311/2004 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- tale disposizione è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005) sancito nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/57;
- in base alla circolare n. 2 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno, l'utilizzazione ai sensi del citato comma 557 dell'art. 1 della L. 311/2004 presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e previo accordo tra gli enti interessati circa le modalità di impiego del dipendente;
- con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Pavia n. 51 del 19/3/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema della convenzione per l'impiego temporaneo di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Pavia n. 519/04 - Racc.Gen.1588 del

2/10/2014 di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in questione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. Il Comune di Pavia autorizza la propria dipendente di ruolo dott.ssa Nadia Daturi, Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D1), in servizio presso il Settore Gestione Risorse Umane e Servizi Interni a prestare la propria attività presso il Comune San Damiano al Colle con sede in Via Roma n. 4 – C.F. 01756890180, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 per consulenza amministrativa.

Art. 2

1. La dipendente mantiene il rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Pavia.
2. Le prestazioni lavorative presso il Comune di San Damiano al Colle verranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio del Comune di Pavia, in modo da non pregiudicare l'attività istituzionale, per 9 ore settimanali, secondo le esigenze funzionali del Comune.

Art. 3

1. Il servizio prestato a favore del Comune sarà direttamente remunerato alla dipendente dallo stesso ente in base al trattamento economico previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni Autonomie locali per la Categoria D1 e per il profilo di appartenenza della dipendente.
2. Il Comune provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e dell'irap riferiti ai compensi erogati ai sensi del precedente comma 1.

Art. 4

1. Le ferie annuali della predetta dipendente, concesse dai due enti, dovranno essere fruiti nello stesso periodo. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà assicurato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5

1. La presente convenzione decorre dal 20/10/2014 e scadrà il 31/12/2014 salvo disdetta anticipata da una delle parti da comunicarsi per iscritto.

Pavia, _____

per il Comune di Pavia

per il Comune di San Damiano
al Colle

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di GC n. 47 del 14.10.2014

OGGETTO: IMPIEGO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAVIA PER IL PERIODO DAL 20/10/2014 AL 31/12/2014 (ex art. 1 comma 557 legge 311/2004).

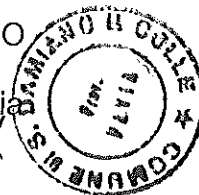
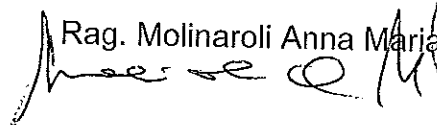
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 14.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Molinaroli Anna Maria



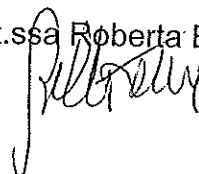
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Personale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 14.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Roberta Beltrame



Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14.10.2014

IL SINDACO
f.to Cesarino Giuliano Vercesi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Roberta Beltrame

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 15 OTT. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 15 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Roberta Beltrame

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Damiano al Colle, 15 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Beltrame



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Beltrame

San Damiano al Colle, _____